

COMUNE DI CADONEGHE
Provincia di Padova

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 32/2016

Il giorno 22 novembre 2016, si è riunito in audioconferenza il Collegio dei Revisori del comune di Cadoneghe composto, come da nomina con delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 27 luglio 2015, dai Sigg.:

- INTERDONATO dr. Maurizio	Presidente	Presente
- DA RE dr. Riccardo	Componente	Presente
- OLIVATO dr. Antonio	Componente	Presente

esamina la proposta di atto unilaterale sostitutivo di accordo decentrato integrativo per l'anno 2016 trasmesso dalla Responsabile dei Servizi Affari Generali, unitamente alle prescritte relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, con nota prot.22121 del 08.11.2016.

Il Collegio,

Richiamati:

- l'art. 47 del Decreto Legislativo n. 165/2001, che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;
- l'art. 7, comma 5 del D.Lgs. cit., il quale recita: "*Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese*";
- l'art. 45, comma 3 del D.Lgs. cit., così come modificato dall'art. 57 del D.Lgs. 165/2001, che dispone: "*I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:*
a) alla performance individuale;
b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;
c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute";
- l'art. 5 del CCNL del comparto regioni - autonomie locali sottoscritto il 01/04/1999, nel testo sostituito dall'art. 4, comma 1, del CCNL 22/01/2004;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2008-2009 sottoscritto in data 31.7.2009;
- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2006-2009 sottoscritto in data 9.7.2008, ed i relativi Accordi annuali per l'utilizzo delle risorse per gli anni dal 2009 al 2012;
- l'art. 40 comma 3 ter del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm., che così recita: "*Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis*";

Tenuto conto:

- di quanto previsto dal succitato art 40-*bis* del D.Lgs. n. 165/2001, il quale assegna all'organo di revisione il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- che il suddetto controllo deve essere esercitato prima dell'autorizzazione della Giunta alla sottoscrizione definitiva dell'atto.

Preso atto, ai fini della sussistenza dei presupposti per la sottoscrizione dell'atto unilaterale sostitutivo, che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota n. 9738 del 6.3.2012, si è pronunciato sulla applicabilità delle previsioni dell'art. 40, comma 3-ter, del D.Lgs. n.165/2001, fornendo anche utili modalità operative in materia; in particolare, il Dipartimento ha evidenziato che:

- a) il presupposto legittimante l' applicazione della norma è la mancata intesa tra le parti in sede negoziale decentrata e/o la scadenza del termine della sessione negoziale ove prevista;
- b) il mancato accordo comporta un pregiudizio al buon funzionamento della pubblica amministrazione;
- c) negli atti adottati per garantire il buon andamento della pubblica amministrazione devono chiaramente essere evidenziati i presupposti di interesse pubblico che rendono necessaria la determinazione unilaterale sostitutiva del mancato accordo;
- e) nei medesimi atti devono risultare i tentativi fatti e volti, comunque, al raggiungimento dell'accordo;
- f) l'atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo ha ipso iure natura transitoria;
- g) in ragione della transitorietà dell'atto unilaterale, è opportuno che l'amministrazione, anche in assenza di richiesta da parte delle organizzazioni sindacali, secondo i principi generali di correttezza e buona fede, provi periodicamente a riaprire le trattative per la definizione consensuale dell'istituto controverso;
- h) agli atti adottati unilateralmente si applicano sempre le procedure di controllo di compatibilità economico finanziaria di cui all'art. 40-bis del D.Lgs.n.165/2001;

Esaminati, quindi, i presupposti di fatto che hanno determinato la necessità di applicare l'istituto dell'accordo unilaterale sostitutivo, acquisendo le seguenti informazioni dalla Responsabile dei Servizi Affari Generali del Comune:

- con nota del 10 marzo 2016 prot. 5467 il Segretario Comunale, in qualità di Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica, provvedeva a convocare, per il giorno 22 marzo 2016, le rappresentanze sindacali esterne ed interne del personale del Comune per l'avvio del tavolo delle trattative per la sottoscrizione dell'accordo per la ripartizione delle risorse decentrate per l'annualità 2016;
- il giorno 11 aprile 2016 si svolgeva una seconda riunione, nel corso della quale i rappresentanti sindacali – oltre ad avanzare richieste esulanti dalle materie oggetto di contrattazione quali la modifica della disciplina regolamentare dei coordinatori e l'assunzione di un nuovo messo notificatore – proponevano la riduzione della quota minima di risorse decentrate destinata all'incentivazione della performance individuale (prevista nel 45% dall'art. 9 del CCDI) e, soprattutto, l'effettuazione di selezioni per il riconoscimento di progressioni orizzontali da riservare ai soli dipendenti titolari della prima posizione economica di ogni categoria; già in quella sede la Delegazione di parte pubblica, nel riservarsi di acquisire dalla Giunta comunale un indirizzo in merito alla modifica dell'art. 9 del CCDI, escludeva la possibilità di accogliere la proposta relativa alle progressioni orizzontali, in quanto contrastante coi principi legislativi e contrattuali che impongono di fondare tali selezioni esclusivamente su criteri meritocratici di valutazione delle prestazioni e di consentire la partecipazione di tutto il personale alle stesse (cfr. art. 23, D.Lgs. n.

150/2009 - art. 52, D.Lgs. n. 165/2001 – art. 5 C.C.N.L. AA.LL. 31.3.1999

- successivamente, in data 27 aprile 2016 ns. prot. 8726 perveniva dalle segreterie CGIL-CISL-UIL una “richiesta di sospensione della trattativa sul rinnovo contrattuale e discussione di un programma per un contratto decentrato e fondo risorse decentrate unico dell’Unione Medio Brenta e Comuni afferenti all’Unione”

- in data 14 giugno 2016 ns. prot. 12200 perveniva dalle medesime FP CGIL-CISL FP-UIL FPL una “richiesta di incontro urgente per ripresa lavori su CCDI 2016-2018”, motivata con la constatazione che “comunque i dipendenti stanno attivando e coprendo ruoli di responsabilità senza avere alcun riconoscimento economico” e con la volontà di affrontare i numerosi punti di criticità evidenziati nella precedente nota prot. 8726/2016;

- con nota del 29 giugno 2016 prot. 13478, il Segretario Comunale, oltre a dare comunicazione della sopravvenuta modifica del vincolo del contenimento della spesa del personale di cui al D.L. n. 113/2016, aveva ribadito che il risultato di una “gestione unica dei dipendenti e dei fondi salario accessorio” potrebbe evidentemente derivare solo dall’assunzione di impegnative decisioni degli organi politici delle Amministrazioni, ed aveva proposto un nuovo incontro per il 18 luglio 2016; a seguito di richiesta di rinvio, aveva provveduto con nota del 11 luglio 2016 prot. 14282 a riconvocare le rappresentanze sindacali per il giorno 7 settembre 2016;

- successivamente allo svolgimento di tale terza riunione, perveniva al protocollo al numero 19839 del 10 ottobre 2016 una conclusiva “comunicazione su contratto decentrato” – a firma sia delle Organizzazioni sindacali territoriali FP CGIL-CISL FP-UIL FPL che della RSU del Comune – con la quale si riferiva “la volontà di non procedere alla firma del contratto decentrato 2016-2018 e nemmeno ad un eventuale accordo annuale per l’anno in corso”, a seguito di votazione unanime di tutti i dipendenti presenti all’assemblea sindacale del 28 settembre 2016;

Presa visione:

- della determinazione n. 79 in data 07.11.2016 a firma del Responsabile del Servizio Affari Generali, con cui – a modifica della precedente determinazione n. 24/2016– sono state rideterminate per l’anno 2016 in euro 76.465,74 (in riduzione rispetto all’importo in precedenza stabilito di euro 77.574,17) le risorse decentrate c.d. stabili di cui agli artt. 31 e 32, C.C.N.L. in data 22.01.2004, in applicazione dell’art. 1 c. 236 della Legge n. 208/2015 - c.d. Legge di stabilità 2016, che dal 1.1.2016 ha prescritto la riduzione automatica dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente; tale modifica è stata resa necessaria dal fatto che, a fronte della cessazione per pensionamento nel corso del 2015 di un impiegato cat. B3, con deliberazione G.C. n. 50 in data 20.05.2015 era stata programmata, nel rispetto della vigente disciplina recata dalla c.d. Legge di stabilità 2015, un’assunzione mediante ricollocamento di personale in esubero proveniente da Enti di area vasta, ma tale assunzione non si è più perfezionata in quanto non è pervenuta al Comune alcuna comunicazione della disponibilità di personale collocato in mobilità d’ufficio per la copertura di tale posto;

- della deliberazione G.C. n. 25 del 16.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui, ai sensi dell’art. 31, comma 3 del CCNL 2004, si integravano le risorse decentrate c.d. variabili del corrente anno 2016 come segue:

a) euro 16.803,50, in applicazione dell’art. 15, comma 2 del C.C.N.L. 1998/2001, ai fini della corresponsione di compensi destinati all’incentivazione della performance individuale resa dal personale per il raggiungimento degli specifici obiettivi di produttività e di qualità elencati nelle premesse della medesima deliberazione n. 25/2016 e con espressa previsione di stanziamento in apposito capitolo del PEG 2016 (nell’ambito del programma n. 11 – missione n. 1 del Bilancio di previsione per l’annualità 2016);

b) euro 6.238,47, importo computato in relazione alle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori pubblici, programmate per il 2016 con personale interno, di cui all’art. 93

del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm. (ora art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici), rientranti nella previsione dell'art. 15 comma 1 – lettera k) del CCNL 1.4.1999;

c) euro 5.000,00, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del C.C.N.L. 01.04.1999, per il finanziamento delle Azioni dell'anno 2016 di attuazione del progetto pluriennale di ulteriore incremento e consolidamento dei servizi erogati dall'Ente (a dotazione organica invariata), finalizzato alla dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti amministrativi ed approvato con deliberazione G.C. n. 88/2014 – descritto nell'allegato sub B) alla medesima deliberazione n. 25/2016 nonché nell'allegato sub B) della sopra citata deliberazione n. 88/2014 – dando atto che l'erogazione degli incentivi avverrà solo a seguito di una precisa rilevazione, a consuntivo, dei risultati realizzati sulla base degli indicatori riportati nella scheda, con le modalità stabilite dal vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune;

Preso atto, inoltre, di quanto affermato nella relazione tecnico-finanziaria in merito alle risorse stabili e variabili, secondo cui:

“Le risorse stabili sono state calcolate al netto delle riduzioni ex articolo 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010 consolidata come da disposizione contenuta nell'ultimo periodo del citato comma. Si è inoltre tenuto conto di quanto stabilito nella legge di stabilità 2016 precisando che il numero dei dipendenti in servizio nel corso dell'anno 2015 è pari a quello riferito all'anno 2016 che comprende altresì l'assunzione programmata di un posto di "messo comunale". Infatti, la programmazione del fabbisogno del personale per l'anno 2016 prevedeva l'assunzione di un assistente amministrativo categoria B3, da destinare alle funzioni di Messo Comunale, mediante mobilità presso gli enti di area vasta. Tuttavia la procedura prevista dalla normativa per l'assunzione del personale di tali enti non ha avuto esito positivo e non si è perfezionata l'assunzione, a seguito di inserimento del posto vacante nella piattaforma dedicata al ricollocamento mediante mobilità d'ufficio del personale di area vasta, in quanto non è stata comunicata alcuna disponibilità di dipendenti in esubero per il suddetto profilo.

Nel frattempo le funzioni di Messo Comunale sono state assegnate a personale già in servizio presso l'Ente, in seguito ad una riorganizzazione interna.

Si è reso pertanto necessario procedere alla riduzione del fondo per la quota derivante dalla cessazione verificatasi nell'esercizio precedente.

Analogamente, le risorse variabili, inizialmente stimate con l'approvazione della deliberazione di Giunta Comunale 25/2016 sopra citata in euro 21.803,50, dovranno essere ridotte ad euro 21.081,84. Tale riduzione sarà formalmente disposta dalla Giunta Comunale con la deliberazione che autorizzerà il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'atto unilaterale”;


Verificata, altresì, la presenza nel Piano Esecutivo di Gestione (che per gli enti locali è anche Piano della Performance) dell'obiettivo denominato “Progetto pluriennale di dematerializzazione degli atti amministrativi” che giustifica l'inserimento delle risorse variabili ex art. 15, comma 5 del CCNL del 1° aprile 1999;

Riscontrata la compatibilità dei costi previsti dall'ipotesi di accordo unilaterale sostitutivo del contratto decentrato integrativo per l'anno 2016 rispetto ai vincoli di bilancio e a quelli derivanti dall'applicazione di specifiche norme di legge;


esprime

parere favorevole ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001.

Il Collegio dà atto che il presente verbale si compone di n. 5/cinque pagine.



dr. Maurizio Interdonato - Presidente



dr. Riccardo Da Re - Revisore

dr. Antonio Olivato - Revisore

